



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **27 maggio 2021**

Le sanzioni per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

Articolo 1, commi 1109/1115 legge di bilancio 2021 (L 178/2020).

La Legge di bilancio ha adeguato **le sanzioni in materia di certificazione dei corrispettivi**, memorizzazione e trasmissione, con decorrenza 1° gennaio 2021, alleggerendo un poco le previsioni sanzionatorie precedenti; in materia l'AE aveva precisato, con circolare 3/E/2020 che, nel caso di dati errati di un corrispettivo, tanto in fase di memorizzazione, quanto in fase di trasmissione, la sanzione irrogata sarà una sola.

Ad ogni buon conto le sanzioni ora vigenti, **sono le seguenti**:

90% dell'imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva **memorizzazione** dei corrispettivi telematici;

90% dell'imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la mancata o non tempestiva **trasmissione** dei corrispettivi telematici;

90% dell'imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la **memorizzazione** con dati incompleti o non veritieri;

90% dell'imposta dovuta per ogni operazione con un minimo di € 500, per la **trasmissione** con dati incompleti o non veritieri;

90% dell'imposta dovuta, per la **mancata emissione** di scontrini;

90% dell'imposta dovuta, per l'emissione di **scontrini in misura inferiore** agli importi dovuti;

€ 100 qualora le violazioni alla seconda e alla quarta riga **non incidano** sull'esatta liquidazione dell'IVA.